



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84 DEL 22/12/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Scaramellini Marco	Si	
Presidente del Consiglio Comunale	Piasini Maurizio	Si	
Consigliere	Varisto Tiziano	Si	
Consigliere	Massimilla Monica	Si	
Consigliere	Della Cagnoletta Giuseppe	Si	
Consigliere	Cattaneo Maria Silvana	Si	
Consigliere	Parolo Daniela	Si	
Consigliere	Testini Giordano	Si	
Consigliere	Zoia Andrea	Si	
Consigliere	Maspes Cristina	Si	
Consigliere	Rota Sergio	Si	
Consigliere	Beraldo Giorgio	Si	
Consigliere	Benini Patrizia	Si	
Consigliere	Mariconda Domenico	Si	
Consigliere	Giammanco Anna Maria	Si	
Consigliere	Zoia Sergio	Si	
Consigliere	Volpatti Raffaella	Si	
Consigliere	Motta Giuliano	Si	
Consigliere	Magri Daniele	Si	
Consigliere	Bianchini Beatrice Maria		Si
Consigliere	Tarabini Giuseppe	Si	

Consigliere	Rebai Filippo	Si	
Consigliere	Maspero Alberto		Si
Consigliere	Palotti Gian Mario	Si	
Consigliere	Angelinis Stefano	Si	
Consigliere	Gugiatti Francesca	Si	
Consigliere	Bettinelli Francesco	Si	
Consigliere	Di Zinno Donatella	Si	
Consigliere	Iannotti Michele	Si	
Consigliere	Songini Roberta	Si	
Consigliere	Cotelli Marina	Si	
Vice Presidente del Consiglio Comunale	Zambon Luca	Si	
Consigliere	Del Marco Simone	Si	

Totale Presenti: 31	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Livio Tirone**

Il Presidente del Consiglio Comunale PIASINI Maurizio, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata con l'osservanza dei criteri stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n. 0045957 in data 02 dicembre 2021. In particolare l'intervento dei componenti il consiglio nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza con il programma "Cisco Webex". Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Presidente del Consiglio comunale e dal Segretario comunale supplente;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario comunale supplente sono presenti presso la sede del Comune in Piazza Campello 1, mentre i restanti componenti del Consiglio e tutti gli Assessori sono collegati tramite il programma "Cisco Webex";
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante diretta streaming della seduta sul canale Youtube del Comune di Sondrio;
- effettuate le prove di connessione, la seduta ha inizio alle ore 17:36.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dall'art. 14, comma 6, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visto l'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prevede, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, che *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali"*;

Dato atto che lo scrivente Comune, con deliberazione di Consiglio comunale numero 74 del 22 dicembre 2011 ha provveduto ad istituire, a partire dal 1 gennaio 2012, l'imposta di soggiorno ed ha approvato contestualmente il regolamento di disciplina dell'entrata tributaria in questione, composto da 13 articoli;

Ricostruito che con deliberazione di Giunta comunale numero 298 del 27 dicembre 2011 sono state fissate per la prima volta le tariffe dell'imposta di soggiorno da porre a carico degli ospiti delle strutture ricettive site nel territorio comunale con decorrenza 1 gennaio 2012;

Appurato che con successiva delibera di Giunta comunale numero 172 del 28 agosto 2012 le summenzionate tariffe sono state variate con decorrenza 1 settembre 2012;

Dato atto che con successiva delibera di Giunta comunale numero 267 del 26 novembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera giuntale medesima sul portale telematico Mef del Federalismo Fiscale (Circolare 2/DF emessa dal Mef in data 22 novembre 2019, protocollo numero 41981, segnatamente pagine 14 e 15) ed è stato nominato il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno fino al 31 dicembre 2023;

Ripercorso che con l'art. 180, comma 3, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e che con l'art. 25, comma 3-bis, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni uno) convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 è stata apportata una modifica all'art. 4, comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 con l'aggiunta di un comma 1-ter che così recita *"Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"*;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, rubricata *Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*, nonché i regolamenti regionali di attuazione/esecuzione vigenti, che contiene la disciplina puntuale delle strutture ricettive, che vengono in primo luogo classificate distinguendo le alberghiere dalle non alberghiere per cui si mantiene l'attuale impianto tariffario dell'imposta di soggiorno, basato per le prime sul criterio proporzionale in funzione della categoria di appartenenza mediante le c.d. stelle (DPCM del 21 ottobre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34) e basato per le seconde sul criterio omnicomprensivo di attività;

Visto l'art. 4, Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 95 per cui anche la fattispecie delle c.d. locazioni brevi (contatti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni) rientra nel campo di applicazione dell'imposta di soggiorno, sulla base del complesso dei vari commi che compongono l'articolo 4 e di contributi di Ifel – nota del 10 luglio 2017;

Dato atto che negli ultimi anni sono intervenute pertanto importanti modifiche da parte del legislatore all'impianto giuridico dell'imposta di soggiorno, nel senso che pur rimanendo inalterati i soggetti passivi del prelievo tributario ovvero i soggetti turisti/ospiti/ pernottanti nelle strutture ricettive, viene ridisegnato il ruolo dei gestori di codeste che diventano responsabili del pagamento dell'imposta, godono del diritto di rivalsa sui soggetti passivi, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta con forme e modi definiti da decreto ministeriale, devono rispettare altri adempimenti dettati dalla legge e dal regolamento comunale del tributo, sono soggetti all'applicazione delle sanzioni amministrativo-tributarie per omessa e infedele denuncia e per omesso, parziale e tardivo versamento dell'imposta previste dalle vigenti disposizioni normative;

Esaminato che il nuovo quadro normativo ridisegna una imposta di soggiorno basata su un impianto precipuamente tributario, il che comporta la necessità per il Comune – soggetto attivo dell'entrata di modificare il relativo regolamento per convertire in ottica tributaria gli obblighi dichiarativi e di versamento, a prescindere dalla questione della resa del conto giudiziale di gestione da parte degli esercenti delle strutture ricettive, la quale, al momento di redazione della presente deliberazione, vede orientamenti giurisprudenziali oscillanti tra Corte di Cassazione e Corte dei Conti;

Rilevato che per effetto delle modifiche che si ritiene di apportare, il nuovo regolamento comunale dell'imposta di soggiorno è quello di cui all'allegato A alla presente delibera consigliare;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Puntualizzato che in tema di produzione di efficacia di delibere regolamentari e tariffarie relative all'imposta di soggiorno opera l'art. 15-quater, Decreto Legge 6 novembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per cui *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale"*;

Letta a corroborazione di quanto sopra la circolare 2/DF emessa in data 22 novembre 2019 dal Ministero Economia e Finanze, riferimento protocollo numero 41981, in particolare le pagine 14 e 15;

Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a), D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti:

- il parere favorevole da parte dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Culturali, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- il parere favorevole da parte al Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Culturali, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;
- il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 10.12.2021;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Munarini;

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 31) riportata nella seguente tabella:

N.	Componente	Voto	N.	Componente	Voto
1	SCARAMELLINI Marco	favorevole	18	VOLPATTI Raffaella	favorevole
2	PIASINI Maurizio	favorevole	19	MOTTA Giuliano	favorevole
3	VARISTO Tiziano	favorevole	20	MAGRI Daniele	favorevole
4	MASSIMILLA Monica	favorevole	21	BIANCHINI Beatrice Maria	assente
5	DELLA CAGNOLETTA Giuseppe	favorevole	22	TARABINI Giuseppe	favorevole
6	CATTANEO Maria Silvana	favorevole	23	REBAI Filippo	favorevole
7	PAROLO Daniela	favorevole	24	PALOTTI Gian Mario	astenuto
8	TESTINI Giordano	favorevole	25	ANGELINIS Stefano	astenuto
9	ZOIA Andrea	favorevole	26	GUGIATTI Francesca	astenuto
10	DEL MARCO Simone	favorevole	27	BETTINELLI Francesco	astenuto
11	MASPES Cristina	favorevole	28	DI ZINNO Donatella	astenuto
12	ROTA Sergio	favorevole	29	IANNOTTI Michele	astenuto
13	BERALDO Giorgio	favorevole	30	SONGINI Roberta	astenuto
14	BENINI Patrizia	favorevole	31	COTELLI Marina	astenuto
15	MARICONDA Domenico	favorevole	32	MASPERO Alberto	assente
16	GIAMMANCO Anna Maria	favorevole	33	ZAMBON Luca	astenuto
17	ZOIA Sergio	favorevole			

riepilogo votazione:

- | | | | |
|----------------------------|----|----|----------------------------|
| - presenti | n. | 31 | (come indicato in tabella) |
| - non partecipanti al voto | n. | 0 | |
| - astenuti | n. | 9 | (come indicato in tabella) |
| - votanti | n. | 22 | (come indicato in tabella) |
| - favorevoli | n. | 22 | (come indicato in tabella) |
| - contrari | n. | 0 | |

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il nuovo testo del *Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*, di cui all'allegato A, che si compone di numero 14 articoli;
3. di procedere alla pubblicazione della presente delibera e del regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza;
4. di dare atto che il nuovo regolamento comunale dell'imposta di soggiorno come sopra enucleato produrrà effetti e si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente delibera consiliare sul sito internet del Mef relativo al Portale del Federalismo Fiscale, come esplicitato in narrativa con relativi riferimenti normativi;
5. di dare mandato al Servizio Tributi e Attività Produttive di porre in essere gli adempimenti discendenti dall'adozione del presente atto deliberativo, a cominciare dalla sua tempestiva pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale del Mef e dalla successiva informativa da rendere all'utenza e alle associazioni di categoria del comparto turistico/ricettivo presenti sul territorio, anche e soprattutto mediante aggiornamento della pertinente sezione del sito web istituzionale.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Maurizio Piasini

Il Segretario comunale supplente
Livio Tirone